

CONVENZIONE

TRA

Il **CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.** con sede in Brescia, via Bazoli, n.10, c.f.p.i 00750630170 in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente Giorgio Lamberti

E

L'istituto **"V. Gambara"** di via Gambara 3 a Brescia, cod. fisc. 80049650171 in persona del dirigente scolastico Prof. Prof.ssa Patrizia Schiffo

PREMESSO CHE

1. L'istituto scolastico non presenta locali idonei allo svolgimento dell'attività didattico-sportiva, e la provincia di Brescia ha individuato nei locali presenti presso il Centro Sportivo San Filippo i necessari spazi;
2. Il corrispettivo per l'utilizzo degli spazi del centro sportivo San Filippo viene corrisposto alla scuola dalla provincia;
3. I locali sono utilizzati in orario scolastico e per attività didattiche.
4. il Centro Sportivo San Filippo ha un *Protocollo interno per il contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19* (di seguito "Protocollo").
5. In virtù della tipologia dei servizi e attività offerti, ai sensi dell'art. 9-bis del Decreto Legge 52 del 22 aprile 2021, a far data dal 6/8/21, il Centro Sportivo San Filippo, rientra fra i soggetti tenuti a consentire, limitatamente alle attività al chiuso, l'accesso "esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2" del Decreto sopracitato.

Tanto premesso e da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente accordo

SI CONVIENE

ART. 1) OGGETTO

L'utilizzo degli spazi posti all'interno del Centro Sportivo San Filippo, come indicato nell'allegato A), degli spogliatoi annessi e, in forma non esclusiva, degli spazi esterni per le attività curricolari di educazione fisica.

Non sono oggetto del presente accordo i trasporti dal Centro Sportivo alla sede scolastica e viceversa.

ART. 2) DURATA ED ORARI

Periodo: **dal 13 settembre 2021 al 08 giugno 2022**

- Ore richieste: da lunedì a venerdì n. 2 spazi dalle ore 8:00 alle ore 13:30; il sabato n.2 spazi dalle 8:00 alle 12:00;

Totale ore anno scolastico 2021/22: **1.890** calcolate le sospensioni come da allegato A)

ART. 3) CORRISPETTIVO

L'importo annuale è stabilito in **euro 51.764,46 I.V.A. esclusa, per il solo utilizzo delle strutture**; il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data di presentazione fattura (n. 3 rate: Ottobre 23.792,76 €, Marzo 13.985,85 € e Giugno 13.985,85 €).

Il corrispettivo è comprensivo di ogni spesa di gestione (energia elettrica, acqua, riscaldamento, e quant'altro necessario per il funzionamento della struttura).

ART. 4) VARIE

- L'accesso alle strutture da parte degli studenti sarà consentito da parte della Direzione del Centro Sportivo San Filippo, con la sola presenza dell'insegnante preposto.
- L'Istituto Scolastico si impegna a riconsegnare l'immobile e le relative attrezzature in buono stato;
- Il risarcimento di eventuali danni imputabili all'utenza potrà essere riconosciuto ed assunto a carico dell'Istituto Scolastico solo se ogni singolo danno verrà immediatamente segnalato, in forma scritta e circostanziata, all'Istituto medesimo, così da consentire la constatazione del danno e l'identificazione delle cause e dei responsabili.
- L'Istituto Scolastico rispondere direttamente dei danni alle persone o cose comunque provocati nell'esecuzione delle loro attività, restando a loro completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Centro Sportivo San Filippo esonerandolo da qualsiasi responsabilità
- Qualora l'utilizzo delle strutture si rendesse impossibile a causa di manifestazioni sportive e/o extra sportive, il Centro Sportivo San Filippo si impegna a comunicare l'indisponibilità, per iscritto, alla direzione scolastica e ad adottare soluzioni alternative atte a garantire l'espletamento dell'attività scolastica di educazione fisica.
- Soltanto in casi eccezionali e/o straordinari per cause non imputabili al Centro Sportivo San Filippo, purché debitamente comprovati e ritenuti validi, verrà comunicata alla direzione scolastica, con preavviso scritto di almeno sette giorni, l'indisponibilità all'utilizzo della struttura locata sempre che il carattere urgente lo consenta. In tal caso le ore non fruite saranno decurtate dall'ammontare dell'importo complessivo della convenzione e non saranno riconosciute altre spese.

ART. 5) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati conferiti in conformità alla normativa Privacy come da ultimo modificata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Si dà altresì atto che le parti hanno reciprocamente ricevuto l'Informativa privacy e con la sottoscrizione del presente accordo ne accettano i contenuti; si ricorda che l'Informativa privacy sul trattamento dati personali da parte del Centro Sportivo San Filippo è sempre consultabile sul sito internet della Società (www.sanfilippo.it).

L'Assegnatario dichiara inoltre di essere informato e di accettare che i dati personali raccolti dal Centro Sportivo San Filippo saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dell'espletamento del presente contratto.

L'Assegnatario libera il Centro Sportivo San Filippo da ogni responsabilità quanto ai dati che la/lo stessa/o riceve da parte dei propri clienti, fornitori ed altri soggetti terzi.

ART. 5) NORME FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni della legge n.392/78 e successive modificazioni ed integrazioni, al Codice Civile ed agli usi e consuetudini locali.

ART. 6) – SPESE DI REGISTRAZIONE

Oneri e/o spese tutte relative alla presente scrittura, ivi comprese quelle di registrazione e/o di natura fiscale e tributaria, sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 7) VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

L'Assegnatario, ai sensi della normativa indicata in premessa, se applicabile, è tenuto a verificare che, limitatamente per le attività al chiuso, l'accesso presso il Centro Sportivo San Filippo del proprio personale dipendente e di ogni altro soggetto riconducibile all'attività dell'Assegnatario (allenatori, maestranza, accompagnatori, ecc.) sia permesso esclusivamente a soggetti muniti di certificazioni verdi COVID-19.

Si dà atto e si precisa che l'Assegnatario non è tenuto alla verifica della certificazione verde COVID-19 per quanto concerne gli studenti.

A tal fine l'Assegnatario viene nominato dal Centro Sportivo San Filippo S.p.A. Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE, come da allegato modulo che va restituito firmato all'atto della sottoscrizione della presente scrittura privata.

Il Centro Sportivo San Filippo S.p.A. si riserva di svolgere verifiche a campione sulla correttezza delle verifiche effettuate dall'Assegnatario, con l'avvertimento che la presenza presso il Centro Sportivo San Filippo di soggetti sprovvisti di Certificazione verde Covid-19 configura ipotesi di risoluzione per inadempimento della presente Scrittura, eccezione fatta per gli studenti dal momento che per costoro non sussiste obbligo di esibizione e verifica di certificazione verde COVID-19..

Qualora, a seguito di verifiche esterne venga rilevata la presenza presso il Centro Sportivo San Filippo di soggetti sprovvisti di Certificazione verde Covid-19 il cui controllo risultava essere in capo all'Assegnatario, l'Assegnatario sarà tenuto a risarcire ogni eventuale danno, fatta salva l'ipotesi di risoluzione indicata nel precedente periodo.

Centro Sportivo San Filippo SpA Il Presidente Giorgio Lamberti 	Liceo Gambara Il Dirigente Prof.ssa Patrizia Schiffo
---	--

ALLEGATO A) ORARIO UTILIZZO SPAZI ANNO SCOLASTICO 2021-22 GAMBARA																
1° QUADRIMESTRE DAL 13/09/2021 AL 31/01/2022																
	LUNEDÌ			MARTEDÌ			MERCOLEDÌ			GIOVEDÌ			VENERDÌ		SABATO	
N. SETTIMANE CON SOSPENSIONI	17			17			17			17			18		18	
SOSPENSIONI	18/10, 1/11, 27/12, 3/01			19/10, 28/12, 4/01			8/12, 29/12, 5/1			23/12, 30/12, 6/01			24/12, 31/12		25/12, 1/01	
ORARIO	P1	P2		P1	P2		P1	P2		P1	P2		P1	P2	P1	P2
8,30-10,00	G	G		G	G		G	G		G	G		G	G	G	G
10,00-12,00	G	G		G	G		G	G		G	G		G	G	G	G
12,00-13,30	G	G		G	G		G	G		G	G		G	G		
SPOGLIATOIO	7+9			7+9			7+9			7+9			7+9		7+9	
totale ore settimanali	5	5		5	5		5	5		5	5		5	5	3	3
totale ore anno PALAZZETTO con sospensioni	85	85		85	85		85	85		85	85		90	90	54	54
COSTO ORARIO PALAZZETTO IVA ESCLUSA															30,74	
totale ore anno TENNIS con sospensioni																
COSTO ORARIO TENNIS IVA ESCLUSA															17	
2° QUADRIMESTRE DAL 01/02/2022 AL 08/06/2022																
	LUNEDÌ			MARTEDÌ			MERCOLEDÌ			GIOVEDÌ			VENERDÌ		SABATO	
N. SETTIMANE CON SOSPENSIONI	14			16			19			16			17		17	
SOSPENSIONI	14-28/02, 18/04, 25/04			15/02, 1/3, 19/4						14/04, 2/06			15/4		16/4	
ORARIO	P3 BK	T3		P3 BK	T3		P3 BK	T3		P3 BK	T3		P3 BK	T3	P3 BK	T3
8,30-10,00	G	G		G	G		G	G		G	G		G	G	G	G
10,00-12,00	G	G		G	G		G	G		G	G		G	G	G	G
12,00-13,30	G	G		G	G		G	G		G	G		G	G		
SPOGLIATOIO	7+9			7+9			7+9			7+9			7+9		7+9	
totale ore settimanali	5	5		5	5		5	5		5	5		5	5	3	3
totale ore anno PALAZZETTO con sospensioni	70			80			95			80			85		51	
COSTO ORARIO PALAZZETTO IVA ESCLUSA															30,74	
totale ore anno TENNIS con sospensioni		70			80			95			80			85		51
COSTO ORARIO TENNIS IVA ESCLUSA															17	
totale ore anno FORZA E C con sospensioni																
COSTO ORARIO FORZA E C IVA ESCLUSA															30,74	
															tot ore	
															1890	

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

Centro Sportivo San Filippo S.p.A., in qualità Titolare del trattamento dei dati personali attribuisce il ruolo di Responsabile esterno a:

L'Istituto "V. Gambara" di via Gambara 3 a Brescia, cod. fisc. 80049650171 in persona del dirigente scolastico Prof. Prof.ssa Patrizia Schiffo

per le seguenti attività:

verifica della autenticità e validità della Certificazione Verde COVID-19 ai fini di un corretto accesso ai locali e/o aree come da specifica legislazione in materia di contenimento dell'epidemia COVID - 19.

Tipologia di dati trattati: dati comuni identificativi e idonei a rivelare lo stato di salute.

Categoria interessati: personale dipendente dell'Istituto.

Tale incarico viene attribuito ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento"). Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

La presente nomina sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer (laddove nominato) individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 - 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla scrivente l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenzia come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale;
- autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e assistere il Titolare del trattamento nella valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;

- h. garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- i. garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo all'indirizzo PEC istituzionale e dovrà contenere almeno i seguenti punti:
- o natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - o il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - o descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - o descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
- Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.
- j. cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- k. rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
- l. comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- m. attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente contratto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nel rispettivo contratto di fornitura di servizi. Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali del contratto di fornitura dei servizi di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti la tutela dei dati personali.

Luogo e data _____

Firma per il Titolare del Trattamento


Centro Sportivo San Filippo S.p.A.

Firma per accettazione del Responsabile

L'Istituto "V. Gambara"